

## **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO LEGALE DI ATENEO (emanato con d.r. n. 194 del 5 maggio 2026)**

### **Art. 1 Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento e l'attività dell'Ufficio legale di Ateneo, nonché i criteri per la corresponsione dei compensi professionali alle avvocate e agli avvocati dipendenti che svolgano attività professionale nell'esclusivo interesse dell'Università, in conformità alle vigenti previsioni della normativa nazionale<sup>1</sup> e del CCNL di comparto<sup>2</sup>, secondo i principi generali recati dalla disciplina vigente in materia di ordinamento della professione forense<sup>3</sup>.
2. Il presente regolamento disciplina altresì le ipotesi in cui, in conformità alla normativa dell'Università in materia<sup>4</sup>, la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Università può essere affidata all'Avvocatura dello Stato ovvero ad avvocate e avvocati del libero foro.

### **Art. 2 Compiti e funzioni**

1. L'Ufficio legale di Ateneo è dotato di autonomia funzionale nell'ambito della struttura organizzativa dell'amministrazione universitaria.
2. Compete all'Ufficio legale:
  - a) la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Università nelle controversie amministrative, civili, penali, di lavoro e tributarie e negli arbitrati in cui la stessa sia parte attrice o convenuta, nonché nelle eventuali fasi conciliative;
  - b) la gestione dei rapporti con l'Avvocatura dello Stato e con le avvocate e gli avvocati del libero foro, nelle controversie in cui assumano il patrocinio dell'Università;
  - c) la predisposizione di transazioni stragiudiziali, su richiesta dei competenti organi accademici;
  - d) la formulazione di pareri in ordine alla legittimità di atti, provvedimenti e contratti e all'interpretazione della normativa vigente;
  - e) la collaborazione con gli organi e gli uffici competenti nella redazione e revisione delle norme statutarie e regolamentari dell'ente;
  - f) l'attività di informazione agli uffici, a mezzo di comunicazioni prioritariamente inviate per via telematica, in ordine a novità e modifiche normative, orientamenti giurisprudenziali e buone prassi.

---

<sup>1</sup> articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114.

<sup>2</sup> articolo 71 comma 3 del CCNL comparto Università 2006-2009 del 16 ottobre 2008.

<sup>3</sup> legge 31 dicembre 2012 n. 247.

<sup>4</sup> articolo 69 commi 1 e 2 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con decreto del Rettore n. 219 del 9 settembre 2016.

### **Art. 3**

#### **Organizzazione dell'Ufficio**

1. All'Ufficio legale è preposto, in qualità di Responsabile, una dipendente o un dipendente appartenente all'area contrattuale delle elevate professionalità (EP) ai sensi del vigente CCNL<sup>5</sup>, in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio della professione di avvocato.
2. La Responsabile o il Responsabile dell'Ufficio legale assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo di tutte le attività di competenza dell'Ufficio, giudiziali, stragiudiziali e consultive; promuove l'informazione e la collaborazione reciproca tra le avvocate e gli avvocati; coordina l'esame e la valutazione collegiale delle questioni giuridiche di maggiore rilievo; assegna gli affari contenziosi e consultivi alle avvocate e agli avvocati in conformità ai criteri di cui al successivo articolo 6; gestisce le voci di costo, necessarie per il funzionamento dell'Ufficio, in relazione alle quali ha ricevuto la delega dalla Direttrice generale o dal Direttore generale.

### **Art. 4**

#### **Gestione delle controversie**

1. L'Università, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 9 e 10, promuove e resiste alle liti avvalendosi delle avvocate e degli avvocati interni assegnati all'Ufficio legale<sup>6</sup>.
2. L'azione e la costituzione in giudizio, le transazioni e gli arbitrati sono deliberati, in conformità alle previsioni dello Statuto e della disciplina interna dell'Università<sup>7</sup>, dal Consiglio di amministrazione.
3. Il mandato è conferito dalla Rettore o dal Rettore, ovvero dalla Prorettrice o dal Prorettore in caso di sua assenza o impedimento, per ogni singolo grado di giudizio. La determinazione del compenso di spettanza della patrocinante o del patrocinante è effettuata con decreto della Direttrice generale o del Direttore generale in applicazione dei vigenti parametri per la liquidazione dei compensi professionali<sup>8</sup> e di quanto previsto dal presente regolamento.
4. Le strutture e gli uffici dell'Università forniscono all'Ufficio legale le informazioni, i chiarimenti e i documenti occorrenti per l'adempimento dei compiti professionali, unitamente a una relazione dettagliata sui fatti, nei termini necessari alla predisposizione degli atti diretti alla costituzione in giudizio e alla successiva gestione della controversia. Informano altresì tempestivamente l'Ufficio in merito a ogni successiva notizia inerente alla causa trattata.
5. Le avvocate e gli avvocati interni incaricati della rappresentanza e difesa in giudizio dell'Università sono tenuti, in relazione a ciascuna specifica controversia, a:
  - a) tenere informati la Rettore o il Rettore, la Direttrice generale o il Direttore generale e le strutture e gli uffici interessati dell'andamento e degli sviluppi della controversia, illustrandone le possibili prospettive e gli eventuali rischi correlati;
  - b) formulare pareri, nelle ipotesi di decisioni sfavorevoli adottate dall'Autorità giudiziaria che definiscano i singoli gradi del giudizio, in merito all'opportunità e convenienza della loro

---

<sup>5</sup> articolo 71 comma 3 del CCNL comparto Università 2006-2009 del 16 ottobre 2008.

<sup>6</sup> articolo 69 comma 1 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con decreto del Rettore n. 219 del 9 settembre 2016.

<sup>7</sup> articolo 14 comma 2 lettera p) dello Statuto di autonomia, emanato con decreto del Rettore n. 210 del 29 marzo 2012; articoli 5 comma 2 lettera s) e 69 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con decreto del Rettore n. 219 del 9 settembre 2016.

<sup>8</sup> decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014 n. 55.

impugnazione, in vista delle determinazioni finali di competenza del Consiglio di amministrazione;

c) sottoporre al Consiglio di amministrazione proposte di definizione transattiva della controversia, anche provenienti dal giudice o dalle controparti, prospettando, qualora ne ravvisino i presupposti, l'opportunità di aderirvi; in tal caso le avvocate e gli avvocati interni sono tenuti a prestare la necessaria assistenza nel corso della fase di definizione della controversia, anche ai fini della redazione dell'atto di transazione.

## **Art. 5** **Attività consultiva**

1. L'Ufficio legale predispone pareri su richiesta degli organi di governo, di consultazione, garanzia, valutazione e controllo e della Direttrice generale o del Direttore generale, nonché delle strutture e degli uffici dell'Università. Le avvocate e gli avvocati dell'Ufficio non rendono pareri a soggetti estranei all'Università.
2. Le istanze di parere legale proposte dalle strutture e dagli uffici sono avanzate in relazione a problematiche complesse di natura giuridica che comportino la risoluzione o l'interpretazione di questioni particolarmente impegnative, non riconducibili all'attività di normale competenza della struttura o dell'ufficio richiedente; la Responsabile o il Responsabile dell'Ufficio verifica l'effettivo ricorrere di tali condizioni e in caso di esito negativo ha facoltà di non dare seguito all'istanza di parere, dandone comunicazione motivata alla struttura o all'ufficio richiedente.
3. I pareri legali sono resi dall'Ufficio esclusivamente in riscontro a quesiti formulati per iscritto e corredati, ove necessario, da esauriente relazione istruttoria e dalla documentazione occorrente.
4. I pareri sono sottoscritti dalla Responsabile o dal Responsabile dell'Ufficio congiuntamente all'avvocata o all'avvocato estensore.
5. L'istruttoria e la responsabilità dei procedimenti interessati dall'attività di consulenza da parte dell'Ufficio legale rimangono in ogni caso e ad ogni effetto in capo all'organo, alla struttura o all'ufficio competente.
6. I pareri resi dall'Ufficio legale sono trasmessi in copia alla Direttrice generale o al Direttore generale.

## **Art. 6** **Assegnazione degli affari contenziosi e consultivi**

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa nazionale<sup>9</sup>, l'assegnazione degli affari contenziosi e consultivi di competenza dell'Ufficio è effettuata dalla Responsabile o dal Responsabile in ragione delle conoscenze specifiche e delle specializzazioni professionali delle avvocate e degli avvocati, dei carichi di lavoro e dell'esperienza acquisita anche in conseguenza della cura di precedenti in materia, in conformità, in ogni caso, a principi di parità di trattamento, di imparzialità e, ove possibile, di alternanza.

---

<sup>9</sup> articolo 9 comma 5 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114.

2. L'assegnazione può avvenire in forma congiunta, quando lo richieda la complessità della questione o vi siano comunque ragioni di opportunità. In tali ipotesi, nel caso di affari contenziosi il compenso eventualmente spettante ai sensi del successivo articolo 8 è calcolato una sola volta.

## **Art. 7**

### **Status giuridico dei dipendenti avvocati**

1. Le dipendenti e i dipendenti addetti all'Ufficio legale in qualità di avvocate e avvocati sono iscritti negli elenchi speciali previsti dalla legge sull'ordinamento della professione forense<sup>10</sup>. Le spese d'iscrizione e di copertura assicurativa professionale obbligatoria sono a carico dell'Università.
2. Le avvocate e gli avvocati addetti all'Ufficio legale sono soggetti alle norme che regolano i rapporti d'impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni<sup>11</sup> e, per quanto attiene al rapporto professionale, alla disciplina prevista dalla normativa nazionale sull'ordinamento della professione forense<sup>12</sup>.
3. In virtù del proprio particolare *status* giuridico, le avvocate e gli avvocati assegnati all'Ufficio legale svolgono i compiti difensivi in piena autonomia e indipendenza. Essi sono addetti in via esclusiva alla trattazione delle attività e affari dell'Ufficio, con esclusione di ogni attività di gestione amministrativa.
4. L'orario di lavoro dell'avvocata o dell'avvocato, tenuto conto della vigente disciplina contrattuale, è articolato in maniera flessibile, in relazione alle esigenze professionali.

## **Art. 8**

### **Compensi professionali**

1. Alle avvocate e agli avvocati dipendenti dell'Università, iscritti nell'elenco speciale dell'albo degli avvocati, sono riconosciuti i compensi professionali per l'attività svolta nei giudizi innanzi a tutti gli organi di giurisdizione ordinaria, amministrativa e speciale, nonché agli organi di giurisdizione equiparata, ivi compresi i collegi arbitrali, secondo i principi indicati nei commi successivi.
2. A seguito dell'affidamento dell'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Università da parte del Consiglio di amministrazione, la Direttrice generale o il Direttore generale determina con proprio decreto il compenso spettante, attenendosi al valore medio di liquidazione ridotto del 50% di cui ai parametri per la liquidazione dei compensi professionali<sup>13</sup>.
3. Il compenso di cui al comma 2 può essere aumentato fino alla misura del 20%, rispetto al valore ivi indicato, tenendo conto della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché della rilevanza della lite per gli

---

<sup>10</sup> articolo 23 della legge 31 dicembre 2012 n. 247.

<sup>11</sup> decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

<sup>12</sup> legge 31 dicembre 2012 n. 247.

<sup>13</sup> decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014 n. 55.



equilibri finanziari o l'immagine dell'Università.

4. Dal compenso determinato ai sensi dei commi precedenti è detratta una quota del 10%, destinata a finanziare per il 60% i fondi per il trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo previsti dal vigente CCNL e per il restante 40% le spese generali e l'aggiornamento professionale degli avvocati.

5. Sono fatti salvi, rispetto alla disciplina generale contenuta nei precedenti commi 2 e 3, i casi di riconoscimento di compensi in misura maggiore da parte dell'Autorità giudiziaria in sede di liquidazione delle spese di lite. In tali ipotesi, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 12, il pagamento dell'importo eccedente tra quanto riconosciuto dall'Università in sede di affidamento dell'incarico e quanto liquidato dall'Autorità giudiziaria è subordinato all'effettivo recupero di detto importo dalla controparte.

6. Il compenso professionale è dovuto alle avvocate e agli avvocati addetti all'Ufficio legale in relazione a controversie definite nei singoli gradi di giudizio in modo favorevole per l'Università.

7. Ai fini di cui al comma precedente, si considerano definite in senso favorevole all'Università:

- a) le controversie nelle quali la controparte sia dichiarata soccombente;
- b) le controversie nelle quali la controparte abbia rinunciato alla domanda o agli atti del giudizio;
- c) le controversie in cui venga dichiarata l'estinzione o la perenzione del procedimento, l'improcedibilità o l'inammissibilità della domanda della controparte, o il suo difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse e altre formule analoghe;
- d) le controversie in cui venga dichiarata l'estinzione del giudizio per inattività della parte avversa;
- e) le controversie, non rientranti nelle ipotesi precedenti, nelle quali la decisione conclusiva lasci comunque intatto il provvedimento impugnato dalla controparte;
- f) i decreti ingiuntivi non opposti;
- g) le azioni esecutive promosse a tutela dell'Università;
- h) le decisioni e i provvedimenti dell'Autorità giudiziaria che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari di un giudizio in accoglimento delle richieste dell'Università;
- i) le transazioni approvate dal Consiglio di amministrazione.

8. I compensi professionali sono oggetto di liquidazione da parte della Direttrice generale o del Direttore generale.

9. Nel caso di esito parzialmente favorevole della controversia, facendosi a tal fine riferimento al contenuto delle domande della controparte e agli eventuali profili economici della decisione, nonché di transazione approvata dal Consiglio di amministrazione ai sensi del precedente comma 7 lettera i), ferma restando in quest'ultima ipotesi la corresponsione del compenso professionale per l'eventuale fase giudiziale secondo i criteri di cui ai commi 2 e 3, la Direttrice generale o il Direttore generale, sentiti l'avvocata o l'avvocato interessati, stabilisce la misura effettiva del compenso da liquidare.

10. I compensi professionali oggetto del presente articolo gravano sulla voce di costo dell'Università dedicata alle spese per patrocinio legale; essi sono corrisposti al lordo delle ritenute di legge, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, salva l'IRAP<sup>14</sup>.

---

<sup>14</sup> articolo 1 comma 208 della legge 23 dicembre 2005 n. 266.

11. Per le dipendenti o i dipendenti inquadrati nell'area contrattuale delle elevate professionalità (EP), i compensi professionali si aggiungono alla retribuzione di risultato; nell'ipotesi in cui gli stessi, nell'anno nel quale vengono liquidati, superino il cinquanta per cento del trattamento economico fondamentale in godimento nell'anno precedente, ai sensi del vigente CCNL, la retribuzione di risultato è ridotta della metà.

12. I compensi professionali possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascuna avvocatessa o a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo, per tale intendendosi il trattamento fondamentale e accessorio, ai sensi del vigente CCNL, in godimento nell'anno precedente a quello di liquidazione dei compensi<sup>15</sup>.

13. Le economie derivanti dall'eventuale applicazione del comma 11 rimangono nella disponibilità del fondo risorse decentrate del personale dell'area EP, previsto dal vigente CCNL<sup>16</sup>; le economie derivanti dall'eventuale applicazione del comma 12 sono acquisite al bilancio dell'Università e sono destinate al finanziamento delle spese di aggiornamento professionale dell'Ufficio.

#### **Art. 9**

##### **Patrocinio dell'Avvocatura dello Stato**

1. Il Consiglio di amministrazione, su proposta della Responsabile o del Responsabile dell'Ufficio e comunque acquisito il parere, può per ragioni di opportunità e in relazione a singole specifiche controversie affidare l'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Università all'Avvocatura dello Stato.

#### **Art. 10**

##### **Patrocinio di avvocati del libero foro**

1. Il Consiglio di amministrazione, su proposta della Responsabile o del Responsabile dell'Ufficio e comunque acquisito il parere, può in relazione a singole specifiche controversie affidare l'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Università ad avvocatessa e avvocati del libero foro nei casi di:

a) fattispecie di carattere eccezionale e straordinario, debitamente motivate;

b) consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti e aventi il medesimo oggetto, nei quali l'attività difensiva sia stata efficacemente condotta e positivamente valutata.

---

<sup>15</sup> articolo 9 comma 7 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114.

<sup>16</sup> articolo 71 comma 3 del CCNL comparto Università 2006-2009 del 16 ottobre 2008.

## **Art. 11**

### **Atti sottratti all'accesso**

1. Ai sensi della normativa vigente in materia<sup>17</sup> e al fine di salvaguardare il corretto esercizio dell'attività professionale delle avvocate e degli avvocati dipendenti dell'Università, sono sottratti all'accesso i seguenti atti e documenti:

- a) pareri legali resi in relazione a liti potenziali o in atto;
- b) atti defensionali e relative consulenze tecniche;
- c) corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a) e b).

## **Art. 12**

### **Risorse per l'aggiornamento professionale**

1. L'aggiornamento professionale costituisce un diritto e un dovere dell'avvocata e dell'avvocato dipendente ai fini del conseguimento delle conoscenze tecniche necessarie per la migliore tutela degli interessi dell'Università.
2. Gli organi di governo e di gestione assicurano all'Ufficio legale le risorse finanziarie necessarie per la partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento, nonché per l'acquisto di testi, strumenti giuridici e quant'altro occorra per l'ottimale assolvimento dei compiti spettanti all'Ufficio stesso.

## **Art. 13**

### **Disposizioni transitorie e finali**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 8 del presente regolamento si applicano con riferimento agli incarichi conferiti successivamente alla sua entrata in vigore, fatta eccezione per le previsioni contenute ai commi 9, 11, 12 e 13 che trovano applicazione anche con riferimento a incarichi già in corso.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alla normativa vigente in materia di ordinamento della professione forense<sup>18</sup>.
3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data del decreto rettorale di emanazione dello stesso ed è pubblicato nel sito web istituzionale dell'Università.
4. È abrogato il Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio legale e contenzioso di Ateneo emanato con decreto del Rettore n. 393 del 15 novembre 2018.

---

<sup>17</sup> articolo 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241; articolo 26 comma 3 lettere *h*) e *i*) del Regolamento in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, obblighi di pubblicità e trasparenza e diritto di accesso civico, emanato con decreto del Rettore n. 262 del 3 agosto 2018.

<sup>18</sup> legge 31 dicembre 2012 n. 247.